N. 17453/2013 R.Gen.Aff.Cont.

Cron._____

Rep. _____

Sent. n._____

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

8 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Rita Di Salvo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 17453/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13/10/2016 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281*quinquies*, co. I, c.p.c.

TRA

Parte_1 , *Parte_2* *Parte_3* , *Parte_4* (*[...]* *Parte_5* , quali eredi di *Parte_5* , c.f.: *C.F._1* , elett.te dom.to/a [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] c.f.: *C.F._2* , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione

- ATTORE/RICE

E

CP_1 , c.f.: *C.F._3* , elett.te dom.to in , presso lo studio dell'Avv. , c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- CONVENUTO CONTUMACE

E

Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted]

NONCHE'

Controparte_3 –

convenuta contumace -

Oggetto: Responsabilita professionale.

Conclusioni: COME IN ATTI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice originaria, sig.ra *Parte_5* citava in giudizio i convenuti sopra indicati innanzi a Codesto Giudicante , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: " *1) Accertare e dichiarare la responsabilità, in solido o di quello di essi che risulterà esclusivamente responsabile, del sig.* *CP_1* *, nonché della* *CP_4* *"* *Controparte_2* *in persona del legale rapp.te p.t., nonché della società "* *Controparte_3* *"., in persona del legale rapp.te p.t, nella produzione dell'evento dannoso oggetto di causa, per i motivi tutti di cui al presente atto; 2) Condannare, per l'effetto, i convenuti ritenuti responsabili, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attrice, dei danni subiti dall'istante, per le causali di cui in narrativa, alla somma di € 417.266,00 euro di cui € 277.749,00 a titolo di danno biologico, ed € 70.080,00 a titolo di*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

invalidità temporanea assoluta, oltre spese mediche documentate, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria, o a quella diversa somma che il Giudicante riterrà dovuta; 3) Condannare, altresì, i convenuti ritenuti responsabili, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attrice del danno morale, che il giudicante vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, il tutto nei limiti complessivi, computando anche il danno biologico e l'invalidità temporanea, di € 520.000,00, con espressa rinuncia all'eventuale supero; 4) *Condannare, altresì, i convenuti ritenuti responsabili, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari"*

Ai predetti fini parte attrice rappresentava che *in data 18.01.2010, la sig.ra Parte_5 , affetta da "gonoartrosi a destra", veniva ricoverata presso la Controparte_5 di* [redacted] *(Caserta) , struttura accreditata con il Organizzazione_1 , facente capo alla società [...] CP_6 , di cui la CP_5 costituisce sede secondaria ed unità locale, per essere sottoposta ad intervento di artroplastica con artroprotesi totale del ginocchio destro, alla cui esecuzione provvedeva in data 19.01.2010 il dr. CP_1 ,* [redacted] *C.F CodiceFiscale_4 , primario responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia della [...] Controparte_7 .*

L'intervento veniva eseguito dal dr. CP_1 , quale primo operatore, con la collaborazione del dr. Controparte_8 in qualità di anestetista, e dei dottori CP_9 e Controparte_10 , quali "altri operatori" come risulta dal Registro di Sala operatoria, accluso alla cartella clinica n[redacted] *recante diagnosi di ingresso: " Grave gonoartrosi a destra".*

Il decorso post-operatorio si rivelava, particolarmente problematico a causa di una una vistosa fistola, di problemi ematici e, conseguentemente, forti dolori alla paziente in quanto l'attrice contraeva una grave infezione,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

(derivata dalla mancata adozione delle necessarie procedure di sterilizzazione della protesi) di cui, prima dell'operazione chirurgica, non presentava alcun segno o sintomo;

In data 26.01.2010 la Parte_5 *veniva dimessa con la semplice diagnosi " Grave gonoartrosi a destra; operata";* pertanto, *atteso l'aggravarsi di disturbi e l'imperversare di notevoli sofferenze, i familiari provvedevano ad accompagnare l'attrice, presso l'operatore chirurgico, dr.* CP_1 *il quale notò che il ginocchio destro della* Parte_5 *presentava già una ferita aperta, non cicatrizzata ma il dr.* CP_1 *, in data 01.02.2010, rimuoveva i punti di sutura, senza prescrivere cure adeguate per la ferita ancora aperta.*

Dalla fine del mese di gennaio al mese di aprile del 2010, la signora Parte_5 *si sottoponeva, con cadenza mensile, alle successive medicazioni da parte del Dr.* CP_1 *, il quale si limitava a prevedere una futura cicatrizzazione che, tuttavia, non sarebbe avvenuta a causa della presenza di una grave sepsi periprotesica al ginocchio destro.*

La sig.ra Parte_5 *, a causa dell'avanzare dell'infezione non adeguatamente curata, era costretta in data 18.04.2010 ad un secondo ricovero presso la* Controparte_5 *con diagnosi di un ingresso "Ferita secernente su esiti PTG a destra".*

Seguiva un terzo ricovero, in data 23.06.2010, presso il Organizzazione_2 [...] *di Napoli, Reparto Ortopedia e Traumtologia, con diagnosi di " Grave sepsi ginocchio destro con esposizione artroprotesi e P.D.S (secrezione sieropurulenta abbondante) cutanea, sottocutanea e legamentosa". In tale struttura, l'attrice era sottoposta ad un necessario intervento di rimozione della protesi, toilette chirurgica ed inserimento di uno spaziatore con cemento antibiodato, da parte dei professori* Per_1 *,* CP_1 CP_12 *e* Per_2 *. In data 13.07.2010, veniva dimessa con la medesima diagnosi d'ingresso (all.n.8: Cartella clinica n* [redacted] *del* [redacted] *di Napoli).*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

In data 13.07.2010, la paziente, che continuava ad essere affetta dalla grave infezione di cui sopra, veniva trasferita all' Organizzazione_3 CP_13 *di Napoli, con diagnosi d'ingresso " Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare . Infezione da pseudomonas aeruginosa". In data 22.07.2010, a causa di una emorragia causata dalla pregressa ferita chirurgica al ginocchio destro, subiva un intervento (il terzo dopo quello di installazione della protesi e quello di rimozione della stessa) di revisione ed emostasi, che fortunatamente portava all'arresto della emorragia.*

In data 29.07.2010, l'istante era nuovamente trasferita all' CP_14 [...] *di Napoli, al reparto* Org_4 *e Traumatologia, con diagnosi "Grave sepsi al ginocchio destro con ischemia arto inferiore destro". Dopo la praticata revisione della ferita chirurgica, ed applicazione di " gel piastrinico", la paziente veniva dimessa il 12.10.2010, con la medesima diagnosi d'ingresso.*

In data 1.12.2010, la stessa struttura ospedaliera, divisione malattie infettive, rilasciava certificato attestante l'infezione precoce di protesi articolare al ginocchio destro; in data 18.03.2011, a causa del persistere del batterio causante" l'infezione di protesi ginocchio destro", la Parte_5 *era ricoverata in regime di day hospital presso l'* Org_5 *ove le veniva rilasciata diagnosi " Infezione cronica dei tessuti del ginocchio destro con fistola cutanea in paziente precedentemente operata di rimozione di protesi articolare infetta del ginocchio destro e attualmente portatrice di distanziatore antibiotato".*

In data 21.04.2011, la paziente si ricoverava presso l' Controparte_15 *per sottoporsi ad un quarto intervento chirurgico, di rimozione dello spaziatore antibiotato.*

*Con certificato dell'*Org CP_16 *del 14.09.2011, redatto dal Dr* Per_1 *, si attestava che "la suddetta paziente presenta esiti di grave sepsi periprotesica ginocchio dx già sottoposto ad int. di rimozione protesica ed impianto di spaziatore antibiotato successivamente rimosso perché*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

secernente. Allo stato il ginocchio non presenta alcuna componente ossea e la fistola è in via di completa cicatrizzazione..”

In data 31.10.2011, la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, in relazione alla domanda del 12.11.2010, riconosceva la Parte_5 quale soggetto “ Invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, con decorrenza dal 12.11.2010.

Rimanevano contumaci il dr. *CP_1* e la società *Controparte_3* mentre si costituiva in giudizio soltanto la *CP_4* [redacted] *CP_2* contestando la domanda.

In data [redacted] decedeva [redacted] l’attrice, *Parte_5*, lasciando quali eredi i quattro figli, *Parte_1* , *Parte_2* *Pt_3* *[...]* , *Parte_4* che, all’udienza del 17.03.2014, si costituivano volontariamente con la stessa difesa attorea, consentendo la prosecuzione del processo ed evitandone l’interruzione.

Veniva disposta la CTU a cura del dott. *Persona_3* il quale accertava la natura non indispensabile dell’intervento eseguito, la natura nosocomiale dell’infezione che aveva colpito la paziente, la mancata prescrizione di una terapia profilattica al momento della dimissione.

La causa veniva , infine, riservata in decisione.

In particolare il CTU ha affermato : “ *non rileviamo chiare condizioni anatomiche e funzionali che giustificassero l’intervento di artroprotesi, i quattro mesi successivi non giustificano una evoluzione anatomica tale da poter far modificare questo nostro giudizio. Si tratta a nostro avviso d over treatment*” (cfr. pag.17)

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

"*Tre o quattro mesi di sintomatologia dolorosa che comunque consentono di camminare non possono in un ottantenne giustificare un intervento particolarmente traumatizzante*" (cfr. pag. 21)

" *L'infezione della protesi va inquadrata come la conseguenza di una infezione nosocomiale e ciò sia per l'idoneità cronologica, per l'efficienza degli atti, per l'applicazione di un drenaggio aperto all'esterno, per il germe che la condizionò, per la sua gravità connessa alla farmaco-resistenza propria dello pseudomonas".* (pag. 17)

" *Nel controllo della rimozione dei punti si ebbe a somministrare solo il rocefin, antibiotico a largo spettro ma verso cui lo pseudomonas poi identificato essere il germe infettante era scarsamente sensibile".*

" *Tale imperizia ha causato l'estendersi del processo settico ai tessuti molli periprotesici con ampia distruzione degli stessi, impedendo qualsiasi strategia terapeutica ricostruttiva…la sig.ra* Parte_5 *ha contratto l'infezione in concomitanza dell'intervento chirurgico praticato il 19.01.2010 presso la* Controparte_17 *e gli stessi operatori hanno mostrato imperizia nel trattare il processo settico senza seguire i dettami delle linee guida nazionali ed internazionali sulla terapia delle infezioni periprotesiche. In conclusione, la responsabilità delle lesioni patite dalla sig.ra* Parte_5 *è da addebitare alla struttura clinica* [redacted] *di* [redacted] *ed ai chirurghi operatori della stessa."*

" *Il fatto che solo il 30% delle infezioni nosocomiali sia prevedibile non toglie alcunché al diritto al risarcimento, ma nel caso ribadiamo ancora non risulta sia stata prescritta terapia profilattica al momento della dimissione"…il contagio con germi poi resistenti all'antibiotico-terapia può avvenire in momenti e con modalità assolutamente non prevedibili, ma che comunque non sono sempre non prevenibili"*

" *E passiamo al quesito n.4 laddove mi si chiede sel la* Parte_5 *ha subito quale conseguenza dell'intervento un'alterazione in senso peggiorativo delle condizioni di salute. La risposta non può che essere affermativa: dal momento*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

del dopo intervento sino alla stabilizzazione vi è stata una condizione patologica evolutiva (stato di malattia) che ha condizionato in assoluto la vita della Parte_5 *sino al decesso; in particolare, sino alla stabilizzazione del processo settico ha vissuto lunghissimi periodi di ricovero, e poi,, a stabilizzazione avvenuta, con una gravissima menomazione".*

Il CTU ha sottolineato che "*Non risulta dagli atti esaminati se la* Parte_5 *avesse precedentemente effettuato quei protocolli terapeutici, all'insuccesso dei quali le linee guida suggeriscono il ricorso all'intervento di protesi; egualmente, non risulta nella informazione sottoscritta che questa pregiudiziale sia stata valutata*"".

I convenuti, d'altro canto, non hanno fornito prova idonea ad un'esenzione da responsabilità.

Il CTU ha stimato il danno subito dalla Parte_5 in un danno biologico pari al 60%, a cui ha detratto il 15% quale danno preesistente all'intervento, cosi pervenendo alla stima finale del 45% - 20 mesi di invalidità al 100%

Così quantificato facendo applicazione delle tabelle "milanesi", tenuto conto dell'età della paziente (81) spetta a parte attrice la somma di € 231.065,00 per D.B. oltre la somma di € 57.600,00 per ITT

Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed *ex multis*, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).

Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro ed in favore della parte attrice degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (primo intervento) sull'importo pari alla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice "*FOI*"), alla data predetta- quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data predetta fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato ("*FOI*"), con divieto di anatocismo.

Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).

Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, affermarsi la sussistenza del nesso causale tra le condotte dei convenuti e l'evento lesivo.

Sussiste, dunque, l'elevata "*probabilità logica*" che una più attenta condotta dei sanitari avrebbero evitato l'evento lesivo, verificatosi a carico dell'attrice.

Sussiste la responsabilità del convenuto dr. *CP_1* è stato il primo operatore dell'equipe medica che ha provveduto all'intervento di artroplastica con artroprotesi totale del ginocchio destro, oggetto di causa ed era il sanitario deputato a seguire il decorso post-operatorio della paziente.

Inoltre, sussiste la responsabilità della casa di cura i cui compiti non si esauriscono nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma anche nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze in virtù del c.d. contratto di spedalità (Cassazione civile, sez. III, 26/06/2012, n. 10630).

In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate discende la fondatezza della domanda giudiziale proposta nei confronti dei convenuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., senza che, del resto, possano assumere rilevanza alcuna i profili attinenti alla sussistenza, nel caso di specie, del cd. "*consenso informato*", trattandosi di infezione subito a seguito dell'intervento chirurgico correttamente realizzato.

In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - *SEZIONE OTTAVA CIVILE* -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE, CONDANNA i convenuti *Controparte_18* e società *Controparte_19* *[...]* e *Controparte_2* al PAGAMENTO, in solido tra loro ed in favore di parte attrice della somma di € 231.065,00 per D.B. oltre la somma di € 57.600,00 per ITT a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE COME DA PARTE MOTIVA;

CONDANNA altresì i convenuti in solido al PAGAMENTO, in solido tra loro ed in favore di parte attrice delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO, che si liquidano in € 900,00 per spese vive ed €. 4.000,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari, nonché al rimborso delle spese di CTU anticipate dagli interventori; Avv. [redacted]

[redacted] definitivamente a CARICO dei convenuti il PAGAMENTO, in solido tra loro, delle SPESE relative alla CONSULENZA TECNICA d'UFFICIO

Così deciso in Napoli, il 15/02/2017.

Il Giudice

(dott. Rita Di Salvo)

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630



Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-630